

Rassegna su iter di conversione del

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Modifiche all'articolo 6 D.L. 216 /2011

al comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis, comma 3, è fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione **di accordi collettivi di incentivo all'esodo** stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

*N.d.R.(si tratta dei benefici dei **cosiddetti “esodati”** in primis comunque del settore non pubblico.)*

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

(NdR Norma di interesse del settore pubblico ,anche del SSN . E' prevista l' esclusione delle penalizzazioni del'1 o 2%, in relazione ai citati commi “norme derogatorie” di diritto di “uscita” con 42 anni contributi totali per uomini o /41 donne + per tutti alcuni mesi di “speranza di vita”, sui trattamenti anticipati rispetto alla pensione di vecchiaia (al momento 66 anni ecc..) di

*cui ad art 24 della Legge 214/2011 di riforma previdenziale,. Questa modifica peraltro **“limitatamente ai soggetti ...esclusivamente... con prestazione effettiva di lavoro”** con requisiti di anzianità contributiva (entro 31/12/2017) senza la valutazione (da evidenziare comunque solo per tale fine di diritto, in deroga, al trattamento anticipato) di altri periodi (quali riscatti periodi di studio et similia) , che continuano nella generalità dei casi a valere pienamente _)*

2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater del presente articolo. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

2-sexies. **Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili».**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del **beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter**, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri».

Modifiche ad art. 10 D.L.216/2011

(N.d.R). Su termini, secondo indirizzi regionali, di esercizio attività libero professionale intramoenia in ambiti (“allargati”) e completamento, sempre da parte delle Regioni, di “ strutture”dedicate ad hoc.. La proroga risulta ora , per entrambi gli aspetti, limitata al 30 giugno p.v..!! ?)

Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e **successive modificazioni**, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al **30 giugno 2012**

Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di **strutture sanitarie per l'attività libero- professionale intramuraria**, ai sensi dell'articolo 15-*duodecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al **30 giugno 2012**.

RASSEGNA STRALCIO SU TALUNI ASPETTI LEGISLATIVI PREVIDENZIALI E SANITARI DI RILEVANTE INTERESSE

(N.dR.) IL testo si riferisce a quanto approvato il 26 gennaio 2012, con modifiche al D.L.216 /2011 con voto fiducia CAMERA, già votato nel complesso del provvedimento in Aula martedì 31 gennaio ed inviato al Senato.In tale sede saranno sempre possibili ulteriori modifiche ,in particolare su aspetti previdenziali ecc..).Con riserva pertanto di ulteriori considerazioni e/o chiarimenti , di maggior dettaglio, nelle prossime settimane ,prima della conversione in legge entro fine febbraio p.v...

31 gennaio 2012

A CURA CIMOASMD

DR. LUCIANO MULAS